



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Avvocatura Comunale n° 27 del 09/04/2018**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALLA ENTENZA DEL TRIBUNALE DI RAGUSA N. 1316/16 IN FAVORE DELLA DEMARATEION INTERNAZIONAL S.A.R.L CAUSA CONTRO COMUNE- INTIMAZIONE SFRATTO PER MOROSITÀ.**

Il Redattore: Zapparrata Emanuela

Si premette:

con atto di citazione notificato il 16 settembre 2013, la società Demareteion International s.a.r.l intimava sfratto per morosità nei confronti del Comune ed esponeva che l'ente comunale conduceva in locazione alcune unità immobiliari facenti parte dell'edificio sito in Ragusa , con ingresso principale su via A.Martorana n.48 e secondario su via C.A Dalla Chiesa, tutte di proprietà dell'avv. Giuseppe Stracquadano, il quale, con contratto di diritto internazionale, aveva ceduto alla soc. Demareteion diritti ed azioni nascenti dal contratto di locazione e, precisamente piano terra, primo, secondo e terzo piano rispetto alla via C.A. Dalla Chiesa, spazi , questi, utilizzati come sede di archivi giudiziari a servizio del Tribunale di Ragusa, in forza del contratto stipulato in data 26.5.1999, rep. n. 29169, registrato in data 14.6.1999.

La morosità contestata dalla suddetta società per € 146.150,10 oltre interessi legali, riguardava il mancato pagamento di 27 mensilità di canone, da parte dell'ente; pertanto la Demarateion chiedeva al giudice adito la convalida dell'intimato sfratto e l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e da scadere sino al rilascio; chiedeva, altresì, la condanna del Comune al ripristino dei locali condotti in locazione con condanna al risarcimento dei danni individuati nella misura di € 260.000,00.

L'ente costituitosi in giudizio ( delib.G.M. n. 405/13) si opponeva alla convalida dello sfratto ex art. 665 c.p.c nonché, all'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti, contestando ogni avversa deduzione in quanto infondate in fatto ed in diritto, generiche e non provate.

Con sentenza non notificata n.1316/2016 il Tribunale di Ragusa, per i motivi meglio specificati in sentenza, ha ritenuto che il Comune non poteva essere condannato a pagare alla società il corrispettivo per la locazione, a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c per il tempo in cui il proprietario ha ingiustificatamente rifiutato la riconsegna dell' immobile e delle relative chiavi, poste dal comune a disposizione del locatore presso gli uffici comunali;

Per tale ragione non ha accolto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Ente.

Relativamente alla richiesta di danni ha quantificato il costo complessivo delle opere di ripristino, a carico dell'ente, in complessive € 17.155,70 oltre IVA, nonché ha condannato il comune alla rifusione in favore della società di 1/3 delle spese processuali, liquidate -già ridotte- in € 1.623,52, di cui € 1.400,00 per compensi difensivi ed € 223,52 per spese vive, oltre rimborso spese generali al 15% oltre IVA e CPA.

Il Comune di Ragusa, giusto verbale del 21.11.2017, a seguito di incontro tra la parti ha dichiarato di volere provvedere al pagamento delle somme portate dalla sentenza di cui sopra entro il 10 dicembre 2017.

L'Ente non ha provveduto , entro l'anno 2017, al pagamento di quanto dovuto alla soc. Demarateion, in dipendenza della sentenza di cui sopra, in quanto il competente capitolo di bilancio risultava incapiente e la variazione di bilancio richiesta dall'ufficio avvocatura, con mail del 3.11.2017 e successive note del Settore I ( prot. n. 120220/2017 n. 121623/2017 e n. 121627/2017), sebbene approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 477 del 14.11.2017, non è stata esitata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.2017( del. C.C. n.56 del 30 11.17) a causa di una pregiudiziale che ne ha impedito la sua discussione e votazione.

Con nota del 19.01.2018, l'avvocato Carpino in nome e per conto della società Demarateion ha diffidato l'ente a volere procedere al pagamento delle somme disposte in sentenza entro i cinque giorni dal ricevimento della diffida, essendo già scaduto il termine pattuito per il pagamento , giusto verbale del 21.11.2017.

Visto il parere reso dalla Corte dei Conti per la Campania nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2018 secondo cui i giudici campani condividendo le argomentazioni della Corte dei Conti , a sezione riunite per la Regione Sicilia(deliberazione 2/2005), secondo cui in caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, l'ente può procedere al pagamento ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento , atteso che, in ogni caso non potrebbe impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito e che anzi la prassi seguita dagli enti locali di attendere il pagamento di quanto dovuto il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del consiglio comunale comporta il lievitare degli oneri patrimoniali per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunte le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui la predetta deliberazione non intervenga in tempi ragionevoli;

che per quanto sopra esposto, occorre provvedere alla liquidazione delle superiori somme per evitare che possano gravare sul Comune ulteriore spese di esecuzioni e pertanto danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Dato atto che l'ufficio scrivente, ha inserito la suddetta sentenza, tra i debiti fuori bilancio , per le somme dovute alla Demarateion Internazionale s.a.r.l a come risulta dalla nota prot. n. 30460 del 13 marzo 2018.

Di dare atto che, operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs n.267/2000 (T.U. enti locali): nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Tutto ciò premesso;

Vista la citata sentenza;

Vista la nota dell'avv. Carpio del 19.01.18, prot.7813;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.3.2017 di approvazione del nuovo Regolamento Contabile ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/17 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019 e del Bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2017-2019 n.315 del 13.7.17

Visto il D.lgs 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificato che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G, sopra richiamati;

Visto l'art. 107, comma 3, lett.d) del D.lgs 18.8.2000, n.267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs 267/00 e al D.Lgs 118/11;

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali.

#### DETERMINA

Per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

1.Di impegnare nel Bilancio 2018, P.E.G. 2018 al cap. 1230.2 ( Fondo rischi spese legali) Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 03, 3°livello 02, 4° livello 99, 5° livello 002, dove esiste l'occorrenza disponibilità la complessiva somma di € 23.196,24

( € 20.929,95 comprensiva di IVA dovuta per risarcimento danni opere di ripristino ed € 2.266,29 spese legali) con scadenza anno 2018.

2.Di liquidare la somma complessiva di € 23.196,24 alla Demarateion Internazionale s.a.r.l

3. Di dare atto che, operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs n.267/2000 (T.U. enti locali) e specificatamente tra le spese derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo ( sentenza n. 1316/ 2016).

4. Di dare atto che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.lgs 267/00, come preventivamente verificato.

5. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento connesso con le superiori liquidazione.

Si allega sentenza -nota avv. Carpino

---

Ragusa, 09/04/2018

Dirigente  
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*